



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 167/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69167** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato l'11 aprile 2024 ad istanza del sig:

G. L. S. (c.f.: OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS, alla via
OMISSIS ed elettivamente domiciliato in Avola (SR), presso lo studio legale
dell'avv. Corrado Spriveri (c.f.: SPRCRD63B23F943I), in via San Nicola n.
10, da cui è rappresentato, unitamente e disgiuntamente e dall'avv. Angelo
Privitera (c.f.: PRVNGL66L08D960O), entrambi del foro di Siracusa, i quali
procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai
numeri di telefax 0931.563415 – 0931.944765 ovvero agli indirizzi di p.e.c.
avv.corrado.spriveri@pec.it.; angelo.privitera@pec.serviziposta.it;

CONTRO

- Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cavour 2,
Palermo, rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. dal Comandante del Reparto,
Col. Mauro Masala.

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto, sita in via M. Toselli n. 5-

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 23 aprile 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela

Montalbano, ;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, a

decorrere dal 4.10.1987 nel ruolo dei sovrintendenti col grado di brigadiere,

cessato dal servizio in data 15.02.2021 in quanto collocato in congedo assoluto

a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, titolare della pensione diretta

di inabilità n.OMISSIS, liquidata con il sistema misto ed erogata dalla sede

INPS di Viterbo, espone che in data 13 ottobre 2022 gli è stato notificato, a

mezzo pec, il provvedimento n.OMISSIS del OMISSIS emesso dal

Comandante Interregionale dell'Italia Sud – Occidentale della Guardia di

Finanza, avente ad oggetto la “*determinazione di perdita del grado per*

rimozione”, che ha disposto, nei suoi confronti la cessazione dal servizio per

perdita del grado per rimozione, a decorrere dal 15 febbraio 2021,

modificando a tal fine la causa di cessazione dal servizio, originariamente

intervenuta per infermità.

Lamenta quindi, con articolate argomentazioni in punto di diritto e dopo ulteriori premesse in fatto, l'illegittimità del suddetto provvedimento per *Violazione del decreto legislativo n.66/2010 (Codice Ordinamento militare) artt. 867, 923, 1877; Violazione del d.P.R. n.1092/1973, artt.5, 204*, citando sul punto anche giurisprudenza di merito e di legittimità circa l'inidoneità della sanzione disciplinare della perdita del grado ad incidere retroattivamente e in pejus sui diritti previdenziali cristallizzati al momento del collocamento, con richiami anche al principio del "*nemo venire contra factum proprium*" e a quello, di rilevanza unionale, afferente il legittimo affidamento.

Chiede, dunque, di *IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'annullamento: del provvedimento definitivo n.OMISSIS del OMISSIS, emesso dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, in persona del Comandante e legale rappresentante pro tempore, notificato all'interessato in data 27 febbraio, avente ad oggetto le tre mensilità, ex art 1877 d.lgs. n.66 del 2010 (Codice Ordinamento Militare), dal 15 febbraio 2021 al 15 maggio 2021 e il compenso sostitutivo per ferie non godute, pari a complessive euro 11.484,69, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali; IN VIA SUBORDINATA: ritenere, dichiarare e condannare: il convenuto Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a rispondere delle somme (così tenendolo indenne dal pagamento), somme chieste al ricorrente, titolare della pensione diretta di inabilità n.OMISSIS, a decorrere dal 16.5.2021, giusta provvedimento definitivo n.OMISSIS del OMISSIS emesso dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, in persona del Comandante e legale rappresentante "pro*

tempore”, avente ad oggetto le tre mensilità, ex art 1877 d.lgs. n.66 del 2010

(Codice Ordinamento Militare), dal 15 febbraio 2021 al 15 maggio 2021 e il

compenso sostitutivo per ferie non godute, pari a complessive euro 11.484,69.

2. Si costituiva in giudizio la Guardia di Finanza con memoria a firma del Comandante del Reparto T.L.A. Sicilia, Col. Mauro Masala, depositata l'8 gennaio 2024, chiedendo il rigetto del ricorso, dopo avere illustrato la vicenda amministrativa e prodotto il fascicolo del ricorrente.

3. Con memoria “di replica” del 9 febbraio 2024, la difesa di parte ricorrente contestava le deduzioni dell'amministrazione e ribadiva le proprie ragioni e conclusioni.

4. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria del 12 aprile 2021, chiedendo di mandare assolto l'Istituto da ogni domanda, con ogni conseguenza sulle spese di giudizio.

Deduceva invero che l'attribuzione all'Istituto stesso del potere impositivo per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o in un provvedimento dell'Autorità giudiziaria e che con riferimento al recupero dei crediti vantati da soggetti terzi, l'Istituto svolge tale attività, in via di principio, assumendo una posizione di terzietà rispetto al rapporto principale sussistente tra il pensionato debitore ed il soggetto titolare del credito; precisava, quindi, che, nel caso di specie, l'INPS risulta estranea al provvedimento impugnato ed inoltre lo stesso non risulta notificato e/o trasmesso, ed oltretutto, dalle verifiche effettuate non emergono trattenute somme sulla pensione a titolo di recupero di cui al provvedimento in oggetto.

5. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Spriveri rilevava che il provvedimento

disciplinare con perdita di grado è legato ad un procedimento penale ancora non definito e ribadiva che esso incide solo sullo status e non può comunque esplicitare effetti sul provvedimento di liquidazione definitivo del trattamento pensionistico ordinario e delle liquidazioni per ferie non godute, considerato in ultimo che questo è avvenuto alla stessa data in cui il suo assistito è stato collocato in congedo per infermità; rilevava ancora che il provvedimento di recupero concerne solo un compenso di favore per il personale inabile e se non viene riconosciuto ha diritto al trattamento ordinario ed è l'INPS a doverlo liquidare; inoltre, alla luce di quanto esposto e facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea, ribadiva che l'indennità per le ferie non godute è sempre dovuta. Insiste quindi in ricorso.

L'avv. Norrito si riportava in memoria e chiedeva la decisione della causa.

Il Luogotenente Alberti si riportava alla memoria e chiedeva la decisione.

La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente chiede, in via principale, *l'annullamento del provvedimento definitivo n.OMISSIS del OMISSIS, emesso dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, in persona del Comandante e legale rappresentante pro tempore, notificato all'interessato in data 27 febbraio, avente ad oggetto le tre mensilità, ex art 1877 d.lgs. n.66 del 2010 (Codice Ordinamento Militare), dal 15 febbraio 2021 al 15 maggio 2021 e il compenso sostitutivo per ferie non godute, pari a complessive euro 11.484,69, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali; in via secondaria, chiede che l'INPS risponda delle somme chieste al ricorrente, ovvero lo tenga indenne.*

2. Ciò premesso, si osserva come, in via pregiudiziale, sia necessaria la verifica della sussistenza della giurisdizione di questa Corte.

L'atto con cui si è disposto il recupero degli emolumenti in questione, qui gravato dal ricorrente, è conseguenza del provvedimento con cui gli è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, provvedimento quest'ultimo che, afferendo allo *status* giuridico del militare, non è sindacabile dinanzi alla Corte dei conti in funzione di giudice competente in materia pensionistica.

Al riguardo non potrebbe invero trascurarsi che le Sezioni Unite della Cassazione, quale giudice del riparto di giurisdizione, hanno affermato che *Appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto (nella specie, quello ordinario) e non a quella della Corte dei conti l'azione proposta da un ex dipendente pubblico diretta ad ottenere l'annullamento dell'atto di mutamento del titolo di risoluzione del rapporto di lavoro e il conseguente ripristino del titolo originario poiché il petitum sostanziale della pretesa fatta valere riguarda direttamente e immediatamente il rapporto di lavoro e non il trattamento pensionistico, sulla cui determinazione incide solo in via riflessa e consequenziale, dovendosi altresì escludere che rientri tra i poteri del giudice contabile emettere pronunce a carattere caducatorio od annullatorio* (Cass. SS.UU., sentenza n. 22730 del 18 ottobre 2023, rv 619421).

Vero è che secondo la giurisprudenza delle suddette Sezioni unite della Cassazione, la Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti

nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo *status* del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione (o di giudicato) (cfr. Cass., SS.UU. sent. 18076/2009).

La giurisdizione in materia di pensioni pubbliche di questa Corte concerne, invero, controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del *petitum* sostanziale; sennonché la materia oggetto dell'attuale ricorso non attiene all'ambito pensionistico, bensì al rapporto di lavoro ed al recupero di competenze stipendiali/retributive corrisposte e secondo l'Amministrazione non dovute in ragione del provvedimento disciplinare della perdita di grado.

Nel caso di specie, infatti, quanto alla domanda principale non viene in rilievo il diritto al trattamento pensionistico o la misura della pensione in atto goduta dall'ex militare. Né potrebbe affermarsi che le pretese avanzate, afferente al diritto alla corresponsione delle tre mensilità ex art. 1877 del d.lgs. 66/2010 e alla liquidazione delle ferie non godute (per fatti "*non imputabili alla volontà del militare e alla capacità organizzativa del reparto*"), abbiano natura pensionistica. Il *petitum* non è dunque volto a ottenere il ripristino di un determinato trattamento pensionistico o a preservarne la misura.

È evidente che la cessazione del servizio per infermità quale causa della mancata fruizione delle ferie è dunque quale valido presupposto, ex att. 55, c.

2, dpr. 254/1999, del compenso sostitutivo delle ferie non godute non ha alcuna attinenza con la cessazione del servizio (per infermità o per altra causa) quale presupposto del diritto a pensione o quale momento rilevante ai fini della misura della pensione, talché non è possibile, alla stregua del superiore insegnamento delle Sezioni Unite, ipotizzare nel caso di specie un potere di delibazione incidentale da parte del Giudice delle pensioni dei provvedimenti oggi gravati né tanto meno di quelli presupposti concernenti lo *status* del militare e la causa di cessazione del rapporto.

In altri termini, la lamentata modifica del titolo della cessazione dal servizio (da infermità a perdita del grado), ripetutamente stigmatizzata dal ricorrente, non viene in rilievo per gli effetti che essa determina sull'originario trattamento pensionistico, ossia sulla pretesa al mantenimento della pensione in precedenza conseguita per infermità (con le conseguenti questioni circa la legittimità di un intervento retroattivo e dei limiti di modificabilità dei diritti quesiti in base ai principi di affidamento, richiamati dal ricorrente) ma è segnatamente allegata quale titolo per affermare il diritto del militare cessato dal servizio a percepire (o meglio a non vedersi revocate) gli emolumenti per ferie non godute (compenso sostitutivo delle ferie) e gli assegni spettanti al pari grado del servizio permanente nei tre mesi successivi al congedo, ossia emolumenti che non hanno natura previdenziale.

Ciò premesso, ai sensi degli artt. 15 comma 1 e 17 comma 1 c.g.c., si rileva il difetto di giurisdizione, declinando la competenza giurisdizionale a favore del Giudice amministrativo, trattandosi di diritti ed emolumenti retributivi riconducibili al rapporto di lavoro di personale militare, e segnatamente alla loro spettanza quale effetto della sanzione disciplinare della perdita

del grado per rimozione per motivi disciplinari e alla legittimità del
procedimento amministrativo di recupero di tali spettanze demandato al
Reparto TLA Sicilia.

3. A ciò si aggiunga che la domanda subordinata deve anche ritenersi
inammissibile per assoluta genericità e carenza di interesse ad agire. Anzitutto
il ricorrente non ha indicato il titolo e le ragioni giuridiche che imporrebbero
all'INPS di tenere indenne il ricorrente rispetto all'azione di recupero
paventata dalla Guardia di Finanza; inoltre, non ha neppure allegato né che il
provvedimento di liquidazione della pensione sia stato modificato dall'INPS
né che il procedimento di recupero intimato dalla Guardia di Finanza sia
avvenuto o sia in procinto di essere eseguito attraverso trattenute sui ratei o
sul trattamento pensionistico erogato dall'INPS; ed anzi l'INPS ha escluso che
sia stato azionato o anche solo che gli sia stato comunicato un provvedimento
in tal senso atto a incidere sulla liquidazione o sull'erogazione del trattamento.

4. Le spese sono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in
composizione monocratica, in funzione di Giudice monocratico per le
pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione a
favore del Giudice amministrativo nei termini di cui in parte motiva nonché
l'inammissibilità delle domande subordinate.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

	10	
	Gioacchino Alessandro	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 26 aprile 2024	
	Pubblicata il 3 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9,	
	paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30	
	giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,	
	n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione	
	del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di	
	qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone	
	comunque ivi citate.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo 26 aprile 2024	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione	
	del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati	

identificativi di **G. L. S.** c.f.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche
eventualmente citate.

Palermo, 3 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)